


	<p>SCUOLA SECONDARIA STATALE 1° GRADO</p> <p>Ad Indirizzo Musicale "F. SOLIMENA"</p> <p>C.so B. Buoizzi, 55 - 80147 Napoli Tel. / Fax 081 5723405</p> <p>49° Distr. Sc. -Cod. Mecc. NAMM098004 - - Cod. Fisc. 80065530638</p> <p>E Mail: NAMM098004@istruzione.it – SITO WEB www.sssolimena.gov.it</p> <p>PEC: NAMM098004@pec.istruzione.it</p>	
---	--	---

S.S.S. "F. SOLIMENA" – NAPOLI
 Prot. 0000618 del 23/02/2017
 (Uscita)

Ai docenti

Alla DSGA

Al personale ATA

Al sito web

Oggetto: Vigilanza alunni

PREMESSO CHE:

- la Scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli studenti per tutto il tempo in cui gli stessi sono a questa affidati;
- l'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli alunni per assicurare loro l'ambiente più idoneo possibile allo svolgimento dell'attività didattica;
 - la vigilanza coinvolge a diverso titolo il dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente

Si ricorda che :

i docenti hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 di "assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, ... sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi"

Si sottolinea che non è assolutamente consentito delegare ad altri tale responsabilità , per cui non si possono affidare né l'intera classe né un gruppo di alunni ad altro docente sia pure in servizio nella medesima classe. (es. docente di sostegno) ; né osservare da lontano l'uscita dei propri alunni infatti a tal proposito il regolamento di istituto precisa: **Art. 3: Uscita**

1. I docenti dell'ultima ora vigilano sulle classi fino al cancello esterno su Corso B. Buoizzi.

2. Gli alunni non devono affrettarsi né spingersi per le scale e lungo i corridoi e devono uscire ordinatamente in fila.

Si raccomanda una particolare attenzione nella vigilanza degli alunni, oltre che durante l'attività didattica, durante gli intervalli, le visite guidate e i viaggi di istruzione, le uscite didattiche. Si ribadisce che per quanto attiene l'uso dei bagni, gli insegnanti avranno cura di non far uscire dalla classe più di un alunno per volta e

comunque per il tempo strettamente necessario.

Il personale collaboratore scolastico come previsto nel profilo Area A CCNL Scuola 2006/2009, “è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, durante l’intervallo....., di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”. Conseguentemente i collaboratori scolastici sono tenuti ad esercitare l’attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all’ingresso, all’uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell’attività didattica. I collaboratori scolastici addetti al piano terra degli edifici scolastici avranno cura di svolgere inoltre una funzione di accoglienza del pubblico; dovranno cioè chiedere alle persone esterne che si presentino nella scuola il motivo del loro ingresso e indirizzarle presso gli uffici qualora ne abbiano bisogno. Non è consentito ad estranei presentarsi autonomamente nelle aule, anche se genitori degli studenti.

Per opportuna conoscenza si rammenta in sintesi la normativa che attiene alle responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori:

art. 2047 c.c.: “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

art. 2048 c.c.: “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

La lettura degli articoli di legge sopra richiamati va integrata con la citazione dell’art. 61 della L. 11/7/80, n. 312, che testualmente recita: “La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La delimitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Fatta salva la rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”. A titolo semplificativo si ricorda anche che la Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Le SS.LL. sono tenute all’osservanza di quanto prescritto nella presente circolare.

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Monica Marasco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993